

XVIII legislatura

A.S. 1662:

"Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"

Marzo 2021

n. 212



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 1662: "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"». NL212, marzo 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Oggetto e procedimento</i>)	1
Articolo 2 (<i>Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie</i>)	3
Articoli 3, 4 e 5 (<i>Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica</i>) (<i>Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale</i>) (<i>Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace</i>)	13
Articolo 6 (<i>Giudizio di appello</i>)	15
Articolo 7 (<i>Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti</i>)	17
Articolo 8 (<i>Processo di esecuzione</i>)	18
Articolo 9 (<i>Procedimenti in camera di consiglio</i>)	20
Articolo 10 (<i>Giudizio di scioglimento delle comunioni</i>)	21
Articolo 11 (<i>Arbitrato</i>)	26
Articolo 12 (<i>Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili</i>)	27
Articolo 13 (<i>Notificazioni</i>)	30
Articolo 14 (<i>Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi</i>)	32
Articolo 15 (<i>Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti</i>)	33
Articolo 16 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	35

Articolo 1 ***(Oggetto e procedimento)***

L'articolo definisce l'oggetto della delega, stabilendo altresì termine e il procedimento per il suo esercizio.

In particolare, il comma 1 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega, il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi di riforma, novellando il codice di procedura civile e le leggi processuali speciali, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli del disegno di legge in relazione alle diverse materie di intervento.

Il comma 2 individua la procedura da seguire nell'attuazione della delega per cui si prevede che gli schemi di decreto legislativo siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Su tali schemi deve essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi medesimi; in caso di inutile decorso del termine, i decreti possono essere emanati anche senza i prescritti pareri.

Il comma 3 prevede che qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della delega, il Governo lo ritenga necessario può adottare disposizioni integrative e correttive della riforma.

La RT evidenzia innanzitutto che il disegno di legge è diretto ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, incidendo significativamente in uno dei settori pregnanti del sistema giuridico e giudiziario.

Nella specie, precisa che trattasi di disposizioni volte a realizzare una razionalizzazione delle materie ed un efficientamento dei servizi, allo scopo di rendere i riti più snelli e veloci, mediante un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che regolano attualmente lo svolgimento dei processi in materia civile con l'obiettivo di semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza.

In tale ottica, rileva che si è cercato di garantire, sia prodromicamente che nell'ambito proprio del processo civile, la speditezza e la semplificazione, tanto in primo che in secondo grado, del procedimento attraverso:

- un'analitica estensione o esclusione delle materie interessate dall'esperimento obbligatorio degli istituti della mediazione o della negoziazione assistita;
- la riduzione dei riti speciali e l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione introducendo, nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, un "rito ordinario davanti al tribunale in composizione "monocratica";
- -rito semplificato mutuato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione in parte integrato sul modello del rito lavoristico, prevedendo che tale rito sia esclusivo ed obbligatorio in tutti i casi in cui il giudice decide in composizione monocratica fatta eccezione per le cause avanti al giudice del lavoro;

- incentivazione dello strumento della negoziazione assistita da realizzarsi attraverso la possibilità di utilizzo di un unico modello di convenzione elaborato dal Consiglio Nazionale Forense.

A tale scopo, evidenzia che si prevede che gli avvocati possano svolgere attività istruttoria preventiva, diretta ad anticipare l'acquisizione del materiale probatorio da utilizzarsi nel corso della stessa procedura di negoziazione nel rispetto del contraddittorio delle parti e dei loro legali.

Quindi, con specifico riferimento all'articolo in esame, ribadisce che la disposizione ivi prevista reca l'oggetto e il procedimento della delega relativa alla riforma del processo civile, stabilendone i termini per l'adozione, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno o più decreti attuativi da parte del governo per il riassetto ed adeguamento del codice di procedura civile e delle leggi processuali speciali, decreti che a loro volta, sono soggetti a modifiche, rettifiche e miglioramenti nel termine ulteriore di due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo degli stessi decreti delegati.

Per i profili di quantificazione, certifica che la disposizione, di natura procedurale, detta i tempi e le modalità di attuazione della delega e non presenta riflessi di carattere finanziario.

La R.I. riporta inoltre dati sulla durata media dei procedimenti civili negli anni 2015-2018 come emergono dalla seguente tabella:

Durata media effettiva 2015-2018 per rito									
Rito	Ruolo	2015		2016		2017		2018	
		Nr. Definiti	Durata media effettiva in giorni	Nr. Definiti	Durata media effettiva in giorni	Nr. Definiti	Durata media effettiva in giorni	Nr. Definiti	Durata media effettiva in giorni
Opposizione allo stato passivo (art. 98)	Contenzioso ordinario	7.899	654	8.127	624	8.094	615	7.288	621
Sommario di cognizione (702-bis)	Contenzioso ordinario	28.986	349	46.540	342	65.887	400	56.431	472
Rito ordinario	Contenzioso ordinario	334.137	1.318	321.373	1.334	297.970	1.295	280.029	1.270
Rito ordinario secondo grado	Contenzioso ordinario	30.426	1.229	31.801	1.314	29.130	1.333	26.963	1.296
Lavoro	Lavoro prev., assist. obblig.	258.936	904	238.694	851	229.365	784	210.840	725
Lavoro	Contenzioso ordinario	25.591	780	22.815	765	20.039	710	19.423	681

Le evidenze statistiche che dimostrano l'eccessiva durata del processo ordinario di cognizione rispetto agli altri riti, inducono a ritenere utile la sostituzione dell'articolato procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato modellato sull'elastico schema procedimentale del rito sommario oggi previsto dall'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile.

La legge di delega per la riforma del processo civile si propone quindi, in quest'ottica, una decisa semplificazione del processo, tanto di primo grado che di appello, attraverso la riduzione dei riti e la loro semplificazione; obiettivo dell'intervento è, inoltre, l'introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, affidata agli avvocati, diretta ad anticipare l'acquisizione del materiale probatorio alla fase della negoziazione assistita.

Al riguardo, le citate finalità del riordino andrebbero suffragate alla luce di dati concernenti i riflessi che si attendono sui procedimenti della giustizia civile dalle misure di semplificazione in esame.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità prescrive che solo qualora, in sede di conferimento della delega, per la evidente complessità tecnica della materia trattata, non sia possibile procedere sin dall'esame della legge di delega alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti che ne conseguono, la quantificazione degli stessi potrà essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e che i questi ultimi, nei limiti di quelli dai quali derivino nuovi o maggiori oneri, potranno comunque essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura, come ribadito anche dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

La norma "quadro" richiamata della legge di contabilità, impone altresì che a ciascuno schema di decreto legislativo debba essere allegata una RT, predisposta ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Sul punto, si avrà modo di ritornare per l'esame dell'articolo 16, comma 2.

Articolo 2 ***(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)***

L'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita. Si tratta, nel primo caso, di intervenire sul catalogo di controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione e, nel secondo caso, di potenziare l'istituto consentendo lo svolgimento di una istruttoria stragiudiziale.

In particolare, le lettere a), b) e c) attengono alla modifica della disciplina della mediazione obbligatoria e stabiliscono che il riordino dovrà escludere l'obbligatorietà della mediazione in materia di responsabilità sanitaria e, in relazione alle medesime controversie, limitare l'accertamento tecnico preventivo oggi previsto come obbligatorio dalla legge sulla responsabilità sanitaria, ai soli casi per i

quali l'accertamento del danno richiede una consulenza tecnica¹; inoltre, esclude l'obbligatorietà della mediazione in materia di contratti finanziari, bancari e assicurativi, ma estende l'obbligatorietà ai contratti di mandato e ai rapporti di mediazione.

Le lettere da d) ad h) dettano invece principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina della negoziazione assistita. In particolare, la lettera d) stabilisce che la riforma dovrà escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita per le controversie relative alla circolazione stradale; la lettera e) prevede che la riforma dovrà consentire la negoziazione assistita da più avvocati anche per le controversie individuali di lavoro (di cui all'art. 409 c.p.c.), senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria²; la lettera f) prevede che il riordino dovrà semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo l'utilizzazione di un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense, salva la possibilità per le parti di utilizzare un modello diverso; la lettera g), stabilisce che nell'ambito della procedura di negoziazione "assistita" sia prevista la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «attività di istruzione stragiudiziale», consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.

La lettera h), ai nn.1)-5), prevede che nella disciplina dell'istruzione "stragiudiziale" il Governo dovrà: disciplinare la verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti e dei terzi, prevedendo idonee garanzie; prevedere, laddove parti e terzi non intendano rendere dichiarazioni, misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione; introdurre sanzioni penali per chi rende in questa fase dichiarazioni false; introdurre conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, consentendo al giudice di tenerne conto in sede di condanna al pagamento delle spese di giudizio e di valutazione della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; disciplinare l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso della procedura di negoziazione nell'eventuale successivo giudizio civile, consentendo comunque al giudice di disporre la rinnovazione delle prove; prevedere una maggiorazione non inferiore al 30% del compenso degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, a meno che il giudice non ritenga tale istruttoria abusiva o manifestamente inutile; prevedere che gli eventuali abusi commessi dall'avvocato in tale fase siano considerati, indipendentemente da ogni altra responsabilità, gravi illeciti disciplinari.

La RT ribadisce che con l'articolo si prevede che i decreti attuativi, si debbano definire i principi ed i criteri di revisione delle norme volti all'aggiornamento degli strumenti di risoluzione "alternativa" delle controversie.

Nello specifico, la RT certifica che le rilevazioni statistiche elaborate dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia, hanno evidenziato l'insuccesso della mediazione obbligatoria nel settore dei contratti bancari ed assicurativi e nella materia inerente la "colpa medica", precisando che, in tali materie, la composizione delle controversie è raggiunta per il tramite di altre procedure "speciali", come quelle previste ad esempio dal decreto legislativo n. 58 del 1998, dall'articolo 128-*bis* del T.U. delle leggi in materia bancaria, dall'articolo 187-*ter* del

¹ Tale scelta è motivata in r.i. con le statistiche del Ministero della Giustizia che dimostrano come l'istituto della mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 non abbia riscontrato per queste controversie successo: l'accordo tra le parti è raggiunto infatti solo nel 12% dei tentativi.

² La r.i. chiarisce che la possibilità di negoziazione è limitata alle controversie in cui si discuta di diritti già negoziabili secondo la legislazione vigente e richiama, a titolo esemplificativo, il diritto al preavviso e il diritto al posto di lavoro.

codice delle assicurazioni private, nonché, in materia di responsabilità medica, dalla procedura di accertamento tecnico preventivo disciplinata dalla legge 24/2017.

Evidenzia che il dispositivo in esame prevede, in particolare, di limitare l'espletamento della consulenza tecnica quale condizione di procedibilità stabilita dall'articolo 8 della legge n. 24 del 2017, ai soli casi di accertamento della responsabilità o accertamento del danno, al fine di evitare inutili ricorsi al mezzo istruttorio indicato.

Per quanto concerne, invece, la negoziazione assistita, rileva che si è previsto di escludere, in via analogica a quanto si è detto sopra per la mediazione, l'obbligatorio esperimento della medesima per le controversie relative alla circolazione stradale.

Nel contempo, si è prevista, invece, la possibilità di applicazione – sempre in via alternativa rispetto alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dall'articolo 412-ter c.p.c. e per i soli diritti disponibili – dello strumento della negoziazione assistita alle controversie disciplinate dall'articolo 409 c.p.c. (vale a dire controversie individuali di lavoro aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato in generale; rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto; rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato).

Rileva che in tutti i casi menzionati, tuttavia, il tentativo di conciliazione eventualmente intentato attraverso la negoziazione assistita, svolto anche da più avvocati, non ha più natura obbligatoria e non costituisce, pertanto, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In proposito, la RT sottolinea l'esigenza di rappresentare che i dati relativi al contenzioso ordinario individuale in materia di lavoro risultano essere in continuo decremento dal 2012 sino ad oggi, grazie ai numerosi interventi legislativi che in questi ultimi anni hanno cercato di tutelare le posizioni dei lavoratori subordinati, mentre la risoluzione stragiudiziale delle controversie lavoristiche non ha ricevuto assenso, attestandosi su un rango medio tra il 2-4% del totale delle casistiche (ricomprensive la conciliazione, l'arbitrato e la negoziazione assistita).

In tale ottica, quindi, evidenzia che è dato presumere che il beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato, già previsto in materia di negoziazione assistita dal recente intervento normativo di integrazione del D.P.R. 115/2002, per il quale è in atto l'iter parlamentare di esame presso la Camera dei deputati (A.C. 1881), possa eventualmente applicarsi anche alla modesta casistica di controversie "stragiudiziali" in materia laburistica di cui al presente provvedimento.

Si consideri, inoltre, che nel caso in esame non si tratta di negoziazione "obbligatoria", posta come condizione di procedibilità e che la consistenza numerica di tali procedimenti è talmente esigua da non incidere sulle quantificazioni di spesa già effettuate in relazione all'onere legato all'approvazione del suddetto disegno di legge, nel quale sono stati già previsti gli oneri aggiuntivi per gli adempimenti correlati alle

attività in esame, nonché individuata la relativa copertura finanziaria a supporto della sostenibilità della spesa.

A tale proposito, ancor prima di entrare nell'analisi delle disposizioni relative alle modifiche apportate al rito civile in ogni stato e grado, evidenziare che d'innanzi a qualsiasi giudice precostituito per legge, è data ai sensi degli art. 74, comma 2, e seguenti del D.P.R. 115 del 2002, la possibilità alle parti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, qualora ne ricorrano i requisiti legali, secondo la normativa vigente, la quale, in particolare, all'articolo 130 del Testo unico citato stabilisce che: "*Gli importi, spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà*", mentre i criteri di liquidazione del compenso e delle spese sono definiti al connesso articolo 82, articoli che devono essere letti in correlazione.

Assicura che quanto appena detto, risulta determinante ai fini degli effetti sugli oneri derivanti dall'applicazione del "gratuito patrocinio" alle ipotesi disciplinate dalla disposizione in esame, ragion per cui l'articolo in esame, mentre esclude, da un lato, la mediazione "obbligatoria" per i casi dei contratti finanziari, assicurativi e bancari, nonché per la materia concernente la responsabilità sanitaria, opera, dall'altro lato, un bilanciamento tra l'esclusione dal ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita in materia di circolazione stradale (lettera c) e la possibilità di applicare al numero ristretto di controversie lavoristiche di cui all'articolo 409 c.p.c, l'istituto della medesima negoziazione.

Al riguardo, la RT evidenzia che tale possibilità è prevista limitatamente alle controversie in cui si discuta di diritti già negoziabili secondo la legislazione vigente, fermo il disposto dell'art. 2113 c. c. in relazione a diritti del prestatore di lavoro sanciti da disposizioni inderogabili, che viene esplicitamente richiamato alla lettera e) del comma 1 del presente articolo,

In quest'ottica, certifica che l'intervento normativo *de quo* comporta una sensibile riduzione sul *quantum* di controversie interessate dagli strumenti procedurali di cui si discute e che sono state già stimate nella RT a corredo del disegno di legge sulla modifica al T.U. sulle spese di giustizia sopra citato (A.C.1881), realizzando, invece, una compensazione sia numerica che sotto il profilo finanziario, delle controversie per le quali è dato, in ambito "stragiudiziale", il ricorso al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla mediazione ed alla negoziazione assistita, neutralizzando il relativo onere a carico dello Stato.

Anzi, rileva che la comparazione numerica tra i casi da escludere dal ricorso alla mediazione obbligatoria ed alla negoziazione assistita e i casi, invece, per i quali la negoziazione viene introdotta è a favore della citata esclusione, con riduzione del numero di coloro che potranno avvalersi del beneficio del gratuito patrocinio e conseguenti risparmi di spesa per la finanza pubblica.

A titolo esemplificativo in tema di comparazione delle casistiche relative alla negoziazione assistita viene, quindi, riportato nel seguente prospetto quanto evidenziato sopra dalla RT:

Bilanciamento fra esclusione al ricorso alla negoziazione assistita in materia di circolazione stradale (lettera c) e applicazione alle controversie laburistiche di cui all'art. 409 c.p.c.							
<i>Anno di riferimento</i>	<i>Esclusione ricorso negoziazione assistita per risarcimento danni circolazione veicoli e natanti</i>	<i>Ipotesi di Applicazione della negoziazione assistita alle controversie laburistiche ex art. 409 c.p.c.</i>	<i>Valore medio unitario compenso Avvocati in ambito stragiudiziale in euro ai sensi del DM 55/2014</i>	<i>Valore medio totale compensi Avvocati in ambito stragiudiziale</i>	<i>Ipotesi 10% sulla media del triennio per l'accesso al gratuito patrocinio</i>	<i>50% del valore medio unitario compenso Avvocati ai sensi del T.U. spese di giustizia</i>	<i>Onere complessivo per il gratuito patrocinio per negoziazioni assistite applicate a controversie individuali in euro</i>
2016	56	56	2.520	141.120	0	1.260	70.560
2017	46	46	2.520	115.920	0	1.260	57.960
2018	25	25	2.520	63.000	0	1.260	31.500
					0		
Totale del triennio	127	127	2.520	320.040	0	1.260	160.020
Media del triennio	42	42	2.520	106.680	0	1.260	53.340

Fonte : Consiglio Nazionale Forense - Dati monitoraggio procedure negoziazione assistita ai sensi art. 11 comma 2 d.l. 132/2014

Infine, ipotizzando di poter applicare l'istituto della negoziazione assistita alle stesse casistiche "medie" relative al risarcimento danni circolazione veicoli e natanti, calcolate nel triennio (2016-2018) che risultava pari a n.42 procedure – ora escluse dalla negoziazione assistita — il cui onere "medio" era stato già quantificato in precedenza nell'ambito del quadro più ampio relativo alle modifiche al Testo unico sulle spese di giustizia, si nota come il numero di procedure relative alle controversie previste dall'articolo 409 c.p.c, per le quali sia possibile ricorrere alla negoziazione assistita secondo quanto stabilito dalla presente norma, sia esiguo e la spesa sostenuta in caso di ricorso al gratuito patrocinio, ipotizzabile nella misura del 10% dei casi in media calcolati- sia tale da rappresentare una misura da considerare ininfluenza ai fini della produzione di effetti in termini di incremento delle spese derivanti dall'ammissione al gratuito patrocinio gravanti sul capitolo iscritto nel bilancio del Ministero della giustizia.

Come già accennato, inoltre, al dato emerso dal prospetto esemplificativo sopra riportato, vanno ad aggiungersi le casistiche che vengono escluse dalla riforma in esame dall'esperimento della mediazione obbligatoria, la cui media è quantificata secondo il prospetto sottostante alla luce degli ultimi dati rilevati:

TABELLA A

Mediazione civile obbligatoria - Triennio 2015-2017				
Tipologia	2.015	2.016	2.017	Media nel triennio 2015-2017
Risarcimento danni da responsabilità medica	12.347	11.812	9.024	
Contratti assicurativi	11.345	11.064	9.465	
Contratti bancari	44.911	36.407	29.506	
Contratti finanziari	5.923	5.603	5.610	
Totale	76.541	66.902	55.622	66.355
<i>Fonte : Direzione generale di statistica</i>				

Pertanto, comparando la spesa media del gratuito patrocinio per le casistiche di mediazione civile relative ai dati triennio disponibile (2015-2017) pari ad 5.852.511 euro, la novella contemplata nel presente disegno di legge determina una riduzione di spesa pari, almeno, alla metà dell'importo sopra indicato, pur stimando, in via del tutto prudenziale, una percentuale del 50% delle mediazioni non obbligatorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato, pari a 2.926.256 euro, come descritto nelle tabelle sottostanti:

TABELLA B

Mediazioni civili - Stima delle controversie escluse dalla mediazione obbligatoria relativi al patrocinio a spese dello Stato							
Anno di riferimento	Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite	Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite con accordo (circa il 70%)	Valore medio unitario compenso Avvocati in ambito stragiudiziale in euro ai sensi del DM 55/2014	Patrocinio a spese dello Stato stima del 10% sulla media del triennio definiti con accordo (arrotondato per eccesso)	50% del valore medio del compenso Avvocati ai sensi del T.U. spese di giustizia (art. 130)	Risparmio di spesa media annua in euro per esclusione dalla mediazione civile obbligatoria in termini di gratuito patrocinio	Onere annuo in euro per patrocinio a spese dello Stato per le mediazioni civili non obbligatorie in misura pari al 50%
2015	76.541	53.579	2.520	5.358	1.260	6.750.916	3.375.438
2016	66.902	46.831	2.520	4.683	1.260	5.900.756	2.950.378
2017	55.622	38.935	2.520	3.894	1.260	4.905.860	2.452.930
Totale del triennio	199.065	139.346	2.520	13.935	1.260	17.557.533	8.778.767
Media del triennio	66.355	46.449	2.520	4.645	1.260	5.852.511	2.926.256

TABELLA C

Risparmio di spesa lorda media annua in termini di gratuito patrocinio per le mediazioni civili in euro		
5.852.511	2.926.256	2.926.256

La RT conclude assicurando che la valutazione compiuta è essenziale perché deve essere correlata alla possibilità concessa a tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, di espletare, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'attività di c.d. "istruzione stragiudiziale", la quale consiste in una serie di attività prodromiche allo svolgimento di un eventuale processo e, che in esso potranno essere utilizzate, con evidente celerità e snellimento della futura fase dibattimentale, nella quale la prova risulterà essere già preconstituita.

A tale riguardo, si citano: l'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia; la richiesta rivolta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di conseguire una confessione stragiudiziale, la verità di fatti ad essa sfavorevoli, nonché favorevoli alla parte richiedente ovvero di ottenere informazioni dalla pubblica amministrazione sul contenuto di atti e provvedimenti.

La RT certifica poi che con l'intervento normativo qui previsto, si intende, pertanto, perseguire la finalità di agevolare l'accertamento dei fatti prima dell'inizio del processo, al fine di consentire alle parti di valutare se affrontare o meno un giudizio di cui non è dato conoscere l'esito, cercando di incoraggiare soluzioni transattive che realizzino risparmi di spesa in quanto non si proseguirà nell'azione giudiziaria, eliminando i tempi e le spese più ingenti delle liti processuali. In caso contrario, si conseguiranno, comunque, delle contrazioni dei tempi processuali e una riduzione di spesa per attività di indagine già espletate i cui esiti sono solamente da acquisire agli atti di causa.

Per le motivazioni appena esposte e fermo restando la responsabilità – anche disciplinare – per abusi connessi ad adempimenti istruttori, precisa che l'intervento normativo previsto dal presente provvedimento, prevede che agli avvocati, a seguito dell'attività da loro espletata preventivamente alla fase giudiziaria vera e propria, sia riconosciuto in relazione all'attività stessa, un compenso "maggiorato", in misura non inferiore al trenta per cento.

Tuttavia, al riguardo, rappresenta che poiché il processo civile è improntato al principio d'iniziativa privata, criterio cui sono ispirate anche le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, il compenso degli avvocati, ancorché maggiorato, graverà sulle parti interessate dalla procedura di negoziazione, che saranno disposte ad assumersi tale onere aggiuntivo al fine di evitare la fase vera e

propria del giudizio, che potrebbe comportare maggiori spese e tempi più lunghi di definizione della lite intrapresa.

La disposizione non è pertanto suscettibile di determinare oneri aggiuntivi anche per le nuove casistiche, sopra menzionate, in cui è dato ricorso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, attesa sia l'esiguità numerica dei procedimenti interessati dal presente articolo, che rimane del tutto marginale sia per l'estromissione dall'obbligatorietà del ricorso alla mediazione e negoziazione assistita per un numero e tipologia di controversie di gran lunga maggiori rispetto a quelle (laburistiche) di nuova introduzione le quali, come detto sopra, si attestano al di sotto della media quantificata nella relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 1881) in discussione nelle deputate sedi parlamentari.

Pertanto, in caso di ricorso al patrocinio a spese dello Stato, i criteri di liquidazione del compenso e delle spese del difensore sono rimodulati secondo la nuova formulazione dell'articolo 82 del D.P.R. 115 del 2002, mentre la previsione di liquidazione dei medesimi compensi sarà effettuata dal giudice con riferimento ai valori parametrici rideterminati a seguito del recente D.M. 8 marzo 2018, n. 37, ma in maniera che gli stessi, comunque, non risultino superiori ai valori nudi, decurtati – per il gratuito patrocinio – della metà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 130 del TU delle spese di giustizia.

La RT sottolinea poi, ancora una volta, l'effetto realizzato dalla disposizione in esame, che sebbene abbia natura procedurale ha, tuttavia, valore sul piano sostanziale, in quanto consente una definizione delle liti in tempi ragionevoli e con evidenti contrazioni di attività giurisdizionale la quale verrà eliminata per effetto della definizione stragiudiziale, con effetti positivi in termini di risparmi di spesa per il patrocinio a spese dello Stato nei confronti delle parti che, in mancanza dell'intervento previsto nella norma in esame, potrebbero usufruire dell'assistenza gratuita di un legale per tutti i gradi di giudizio.

Viceversa, in caso di mancata definizione in sede stragiudiziale, il contenzioso giudiziario che verrà instaurata sarà più celere e concentrato, dal momento che potrà avvalersi dell'attività di istruzione preventiva già espletata, con correlata limitazione delle spese procedurali che, quindi, anche in caso di patrocinio a spese dello Stato risulteranno ridotte.

A tale problematica relativa alle maggiorazioni dei compensi rimangono estranee le amministrazioni pubbliche per le controversie nelle quali le stesse sono parti, che ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del D.L. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014 devono "affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente".

In proposito, rileva che è da considerare che gli avvocati ed i procuratori dello Stato sono dipendenti pubblici a tutti gli effetti e godono di un trattamento economico fisso equiparato a quello del personale di magistratura. Agli stessi, non spetta alcun compenso aggiuntivo, fatta salva l'ipotesi già prevista dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza*

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, che nell'ambito della riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, stabilisce che solo in ambito di contenzioso giudiziario e in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, una parte delle somme recuperate viene ripartito tra gli avvocati ed i procuratori dello Stato e degli enti pubblici secondo le previsioni regolamentari vigenti in seno alla stessa Avvocatura dello Stato ed alle avvocature dei predetti enti.

Tale disposizione non è applicabile alle procedure stragiudiziali, ivi inclusa quella inerente la convenzione di negoziazione assistita di cui all'articolo 2, comma 1-*bis* del D.L. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014.

Inoltre, con riferimento agli avvocati degli enti pubblici, per i quali il citato articolo 9 del decreto-legge n. 90/2014, al comma 6 prevede la corresponsione dei compensi professionali in base alle norme regolamentari e contrattuali vigenti anche in caso di pronunciata compensazione integrale delle spese, va considerato che il medesimo articolo 9 prevede una serie di vincoli diretti a contenere l'ammontare delle somme che possono essere corrisposte a tale titolo.

Afferma, *ad adiuvandum*, che l'attività svolta dagli avvocati e procuratori dello Stato nonché dagli avvocati degli enti pubblici a livello istruttorio, eventualmente svolta in ambito stragiudiziale, è un'attività espletata attraverso le risorse umane e strumentali messe a disposizione dalla struttura dell'amministrazione pubblica o dell'ente pubblico che ha loro affidato l'incarico della procedura di negoziazione assistita, senza aggravio di alcuna spesa.

Al contrario, gli avvocati del libero foro, in quanto privati professionisti, sono tenuti ad organizzare la propria attività con mezzi propri, sopportandone, quindi, tutti i rischi e le connesse spese.

Si precisa, quindi, che il principio di delega di cui alla disposizione in esame è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e che di ciò si terrà conto nella definizione del decreto delegato.

Pertanto, dall'insieme delle considerazioni svolte, conclude assicurando che nessuna maggiorazione è prevista a favore degli avvocati dello Stato e a quelli degli enti pubblici nell'ambito delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie e, restando immutato il regime processuale di applicabilità del patrocinio a spese dello Stato di cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad avvalersi, evidenziando che la disposizione, anche con riferimento all'aspetto appena esaminato, non determina l'insorgenza di profili di onerosità per la finanza pubblica.

Al riguardo, va osservato in premessa che il beneficio del patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato non è previsto dalla normativa vigente per la negoziazione

assistita ed è stato escluso dalla Cassazione anche per la mediazione obbligatoria nel caso in cui ad essa non segua un processo³.

Le considerazioni della RT sugli effetti derivanti dalle modifiche alle materie soggette alla negoziazione assistita, in conseguenza del fatto che un altro disegno di legge (AC 1881)⁴ propone di assicurare il patrocinio per l'assistenza del cittadino non abbiente nelle procedure di negoziazione assistita, quando questa è prevista come condizione di non procedibilità e si concluda con un accordo, non sembrano corrette da un punto di vista metodologico. Infatti, la proposta normativa in esame nella parte di modifica della procedura di negoziazione assistita non determina direttamente effetti sul patrocinio a spese dello Stato e d'altra parte l'altra proposta normativa potrebbe non essere approvata dal Parlamento o essere modificata in quel punto.

Relativamente alla maggiorazione dei compensi degli avvocati prevista dalla lettera h) n. 4), sebbene la RT assicuri che "il principio di delega di cui alla disposizione in esame è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e che di ciò si terrà conto nella definizione del decreto delegato", sarebbe opportuno specificare l'esclusione degli avvocati degli enti pubblici nel criterio direttivo di delega che invece al momento non prevede tale esclusione. Infatti, in caso contrario potrebbe anche essere considerato un eccesso di delega prevedere con decreto delegato una perimetrazione specifica che non era stata prevista dalla legge con cui il Parlamento ha delegato il Governo.

Con riferimento invece ai procedimenti soggetti a mediazione civile "obbligatoria", andrebbe innanzitutto chiarito se anche in questo caso si siano formulate ipotesi in relazione alla spesa che deriverebbe dall'approvazione dell'altra proposta di legge AC 1881.

In ogni caso, andrebbe richiesto un aggiornamento dei dati mostrati in Tabella A relativi al triennio 2105/2017 con quelli riferibili almeno al triennio 2017/2019 quando non al 2018/2020, fornendosi al tempo stesso anche una stima aggiornata al 2019 dei dati inerenti alla Tabella B, recante la stima delle controversie "escluse" dalla mediazione obbligatoria e relative al caso di patrocinio a spese dello Stato.

Inoltre, si osserva che la RT non si sofferma sull'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione (lettera c). Sarebbe quindi necessario fornire dati numerici in proposito e una valutazione dell'onere che ne deriverà per il patrocinio a spese dello Stato.

³ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza 31 agosto 2020 n.18123. L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto a compenso per l'attività di mediazione obbligatoria svolta, in contesa poi conclusasi con accordo stragiudiziale delle parti, perché l'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002 limita l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento, sia penale sia civile e postula, pertanto, l'intervenuto avvio della lite.

⁴ Disegno di legge: "Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115" ([1881](#))

Articoli 3, 4 e 5

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica) (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale) (Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)

L'articolo 3, alle lettere a)-e), reca l'indicazione dei principi per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

In particolare, la lettera a) individua gli obiettivi generali della riforma, ossia da un lato l'effettività della tutela e dall'altro la semplicità del procedimento e ragionevole durata del processo.

La lettera b), ai nn. 1)-8) prevede criteri direttivi volti a far sì che il riordino contempli l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione e all'introduzione di un rito esclusivo e obbligatorio per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (con l'unica eccezione dei procedimenti assoggettati al rito del lavoro), denominato "rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica". La lettera b) concernente l'introduzione del nuovo rito unico davanti al giudice in composizione monocratica, è articolata in una serie di criteri direttivi (numeri da 1 a 8) volti, tra l'altro, all'introduzione di un sistema di preclusioni destinate a consentire la fissazione del *thema decidendum* ancor prima dell'udienza di prima comparizione delle parti. In particolare il Governo dovrà prevedere la sostituzione dell'atto di citazione con il ricorso - sulla falsariga del processo sommario di cognizione - al fine di abbreviare i tempi processuali,

La lettera c), ai numeri 1) e 2), è volta a rivedere il meccanismo decisorio ordinario, delegando il Governo a prevedere che il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza; o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione; in tale caso su richiesta il giudice assegna un termine perentorio non superiore a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive e un ulteriore termine non superiore a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica. Al termine della discussione, il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione oppure ne riserva il deposito entro i 30 giorni successivi

La lettera d), ai nn. 1)-4), concerne la disciplina dei rapporti tra collegio e giudice monocratico.

La lettera e) prevede che il Governo è delegato a modificare le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, individuando i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.

L'articolo 4 indica alle lettere a)-d) i principi e criteri ai quali il Governo si dovrà attenere nel riformare la disciplina del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale.

In particolare, la lettera a) prevede che il riordino dovrà prevedere la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie.

Le lettere b) e c), prevedono che il riordino dovrà contemplare la sostituzione dell'atto di citazione con il ricorso, nonché un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa, analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

La lettera d) stabilisce che il riordino dovrà inoltre prevedere la possibilità che la causa possa essere definita anche secondo modalità analoghe a quelle previste per il procedimento dinanzi al giudice monocratico, in via alternativa rispetto alla disciplina della fase decisoria ordinaria prevista dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile.

L'articolo 5, alle lettere a) e b), prevede che per il processo davanti al giudice di pace, di innovare la disciplina del procedimento sul modello del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, eliminando, in tale prospettiva, la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione che oggi rappresenta un appesantimento del processo, soprattutto quando il giudizio è stato preceduto da mediazione o negoziazione assistita.

In particolare, la lettera a) dispone che il processo davanti al giudice di pace venga uniformato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (anch'esso oggetto di riforma da parte dell'art. 3, al quale si rimanda).

La lettera b) prevede l'eliminazione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione da parte del giudice di pace.

La RT conferma che il dispositivo reca la disciplina dei principi inerenti la delega alla revisione del rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica.

In proposito, ribadisce che, nell'obiettivo dell'efficientamento del procedimento, dello snellimento delle procedure e del contingentamento dei tempi la legge delega, si prevede: a) la sostituzione dell'attuale processo di cognizione con un rito ordinario integrato con la procedura del rito del lavoro; b) la modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 50, necessarie a seguito della prevista abrogazione del rito sommario di cognizione, come attualmente disciplinato dagli articolo 702-*bis* e seguenti c.p.c.

Per le sopradette finalità, quindi, la norma ridetermina *in toto* i termini di presentazione delle pretese di parte (sia dell'attore/ricorrente che del convenuto nonché gli interventi di terzi nel giudizio) e la scansione delle varie fasi del processo a pena di decadenza dei diritti petiti.

Tuttavia, resta confermato il potere del giudice di procrastinare i tempi processuali a salvaguardia del principio del contraddittorio e a tutela del principio della regolare costituzione degli elementi probatori su cui fondare la decisione della causa.

Infine, rileva che l'articolo definisce i rapporti tra collegio e giudice monocratico per i casi di connessione e per l'eventuale trasferimento della controversia dinanzi al tribunale in composizione collegiale qualora il giudice monocratico rilevi la propria incompetenza nonché la procedura inversa nei casi in cui invece sia quest'ultimo a dover deferire la causa al tribunale in composizione collegiale.

Segnala che, qualora la causa debba essere decisa dal tribunale in composizione collegiale l'ordinanza di remissione emessa dal giudice monocratico, deve essere comunicata alle parti, che entro dieci giorni dalla comunicazione, possono chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, evitando la precisazione delle conclusioni e che l'assegnazione di ulteriori termini alle parti per il deposito di atti difensivi.

La RT conclude assicurando che l'articolo di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura finanziaria.

In merito all'articolo 4, certifica che con l'articolo vengono fissati i criteri per la revisione del rito di cognizione di primo grado, davanti al tribunale in composizione collegiale con l'intento di razionalizzare e semplificare le procedure anche nel procedimento collegiale.

Evidenzia che vi sono, in particolare, i seguenti significativi punti: a) la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; b) la previsione del ricorso quale atto introduttivo anche nel procedimento collegiale; o) l'introduzione di

un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica; d) la previsione di una varietà maggiore di moduli decisionali, alla luce della diversa complessità delle controversie e in virtù dei quali, ai fini di celerità e snellimento, la causa possa essere definita secondo modalità analoghe a quelle previste per il procedimento dinanzi al giudice monocratico, fornendo un'alternativa rispetto alla disciplina della fase decisoria prevista dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile.

Conclude assicurando che l'articolo è di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura, finanziaria.

Sull'articolo 5, evidenzia che con la disposizione in esame si interviene nel processo davanti al giudice di pace, con l'intento di modularlo sullo schema del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Per tale ragione viene eliminata la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, elemento di decelerazione processuale, soprattutto quando la fase giudiziale sia stata preceduta da una procedura di mediazione o negoziazione assistita tra le parti.

Attesa la natura ordinamentale e procedurale della disposizione, non si rinvencono profili di rilievo per la finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo in merito al tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, la cui attuazione avrà luogo nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, al più suscettibili di determinare un più razionale impiego delle risorse, nulla da osservare.

Articolo 6 ***(Giudizio di appello)***

L'articolo 6 alle lettere a)-f) individua principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello.

In particolare, la lettera a) stabilisce che il riordino dovrà individuare nel ricorso l'atto introduttivo del giudizio di appello, sostituendolo all'atto di citazione, analogamente a quanto previsto per l'instaurazione del giudizio in primo grado e che sia prevista l'individuazione di un termine per la fissazione della prima udienza non superiore a 90 giorni.

La lettera b), stabilisce che il riordino dovrà prevedere termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell'appellato, a pena di decadenza per l'esercizio dei suoi poteri processuali, ivi compresa la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte;

La lettera c) prevede che il riordino dovrà stabilire tanto l'improcedibilità dell'appello (ai sensi dell'art. 348 c.p.c.) quanto l'estinzione dell'appello siano dichiarate dal giudice con ordinanza.

La lettera d) stabilisce che il riordino dovrà prevedere l'abrogazione della disciplina del c.d. filtro in appello, ovvero gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile rubricati rispettivamente "inammissibilità dell'appello" e pronuncia sull'inammissibilità" e, conseguentemente, anche l'art. 436-*bis*, che li richiama.

La lettera e), ai nn. 1) -3) prevede che il riordino dovrà disciplinare la fase della decisione, conclusa l'istruttoria e la trattazione, per cui il Governo dovrà: prevedere che il collegio possa ordinare la

discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della stessa udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione (n. 1). In alternativa, il collegio potrà fissare un'altra udienza per la discussione orale e, se le parti lo richiederanno, concedere loro un termine perentorio per presentare sintetiche note difensive contenenti le conclusioni finali (termine che non potrà oltrepassare i 30 giorni antecedenti l'udienza). A conclusione dell'udienza il collegio potrà pronunciare sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, ovvero riservarsi di depositare la decisione nei successivi 60 giorni (n. 2).

La lettera f), ai nn. 1)-4), stabilisce che in tale ambito si dovrà riformare la disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate. In particolare si dovrà prevedere che la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza potranno infatti essere disposte dal giudice (n. 1) se egli riterrà – “sulla base di un giudizio prognostico” – che l'impugnazione sia manifestamente fondata ovvero se egli riterrà che dall'esecuzione della sentenza possano derivare gravi e irreparabili pregiudizi. La delega specifica che, in relazione alle condanne al pagamento di una somma di denaro, il grave pregiudizio può consistere anche nella possibile insolvenza di una delle parti. E' stabilito che la richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado possa essere presentata anche più volte nel corso del giudizio d'appello purché fondata – a pena di inammissibilità – su elementi sopravvenuti rispetto alla precedente valutazione del giudice (n. 2). In caso di riproposizione di una istanza giudicata poi manifestamente inammissibile o infondata, il Governo è delegato a inasprire l'attuale pena pecuniaria prevista dall'art. 283, secondo comma, del codice, da 2 a 4 volte (n. 3). Inoltre, prevedendosi che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello la corte, qualora non ritenga necessarie ulteriori attività, possa provvedere ai sensi della lettera e), numero 1) (n. 4).

La RT evidenzia che il presente articolo interessa il giudizio di appello sul quale la riforma interviene, nel solco degli interventi operati di recente, con i quali in particolare si è previsto un aggravamento degli oneri per l'appellante al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose.

Nel dettaglio, ribadisce che ivi si prevede che: a) l'atto introduttivo del giudizio, uniformato alla forma semplificata del ricorso prescritta per il primo grado di giudizio, debba espressamente indicare un termine, in funzione acceleratoria, non superiore a novanta giorni per la fissazione della prima udienza; b) l'esercizio di tutti i poteri e le facoltà processuali dell'appellato sia vincolato ad un termine perentorio (venti giorni prima della data di udienza); c) alcuni provvedimenti di natura procedurale siano adottati nella forma semplificata dell'ordinanza; d) la pronuncia relativa all'improcedibilità dell'appello non sia più prevista e la disposizione che la contempla venga abrogata; e) la fase decisoria sia più celere e improntata a criteri di concentrazione, atteso che la sentenza di secondo grado debba essere pronunciata immediatamente dopo l'espletamento della trattazione ed istruzione della causa, direttamente in udienza a seguito della discussione orale e della precisazione delle conclusioni, o in un termine successivo fissato, comunque, in maniera perentoria. Ipotesi che si verifica anche nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello, come da specifica previsione inserita al punto n. 4) della successiva lettera f).

Segnala l'intervento realizzato con le disposizioni della lettera d) sulla disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, allo scopo, da un lato, di

risolvere alcuni problemi interpretativi sorti in relazione all'attuale formulazione dell'articolo 283 del codice di procedura civile che è la norma che prevede i casi di sospensione dell'esecuzione della sentenza durante il secondo grado di giudizio – e, dall'altro lato, allo scopo di implementare le garanzie offerte dall'istituto in relazione all'attuale durata non ridotta dei giudizi di appello. Allo scopo di scongiurare la ripresentazione reiterata di istanze infondate o addirittura inammissibili, la delega prevede un ulteriore inasprimento della pena pecuniaria rispetto a quanto attualmente previsto, il quale funga da deterrente ad impugnazioni che sono dirette a protrarre e dilatare i tempi processuali.

Conclude assicurando che la disposizione, oltre che evitare inutili lungaggini processuali, potrebbe comportare introiti per le casse dell'erario derivanti dalla riscossione delle pene pecuniarie inflitte per i suddetti comportamenti sanzionati, allo stato non quantificabili.

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione, oltre ad evitare inutili lungaggini processuali, potrebbe comportare introiti per le casse dell'erario derivanti dalla riscossione delle pene pecuniarie inflitte per i comportamenti sanzionati, allo stato non quantificabili, nulla da osservare.

Articolo 7 ***(Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti)***

L'articolo reca alle lettere a) e b) i principi di delega per l'ulteriore semplificazione del sistema processuale civile, stabilendo l'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere previamente risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, e la previsione della regola secondo la quale dette controversie devono essere trattate con priorità.

La RT ribadisce che la disposizione in esame contiene principi di delega relativi alla semplificazione del sistema processuale civile in tema di impugnazione dei provvedimenti di licenziamento, anche quando devono essere risolte questioni relative alla quantificazione del rapporto di lavoro, uniformando il sistema e stabilendo che a tutte le impugnazioni successive all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente delega, si applicherà la medesima disciplina, realizzando il superamento di difficoltà interpretative relativo all'applicazione del regime introdotto dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e stabilendo altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettando l'opportuna disciplina transitoria.

Segnala che il presente articolo, stante la natura ordinamentale, non comporta riflessi di natura finanziaria e realizza, in coerenza con l'impianto della riforma in esame, l'efficientamento del sistema delle impugnazioni concretizzato anche in ambito lavorativo con lo snellimento delle procedure.

Al riguardo, ritenuto il tenore chiaramente ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 8 ***(Processo di esecuzione)***

L'articolo 8 reca alle lettere a)-b) reca i principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina del processo di esecuzione, in particolare sono oggetto di intervento l'espropriazione presso terzi e il procedimento di espropriazione immobiliare.

In particolare, con la lettera a), ai nn. 1)-3), individua i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi per la modifica del procedimento di espropriazione presso terzi.

La lettera b), ai nn. 1)-9); reca invece i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina relativa alla procedura di espropriazione immobiliare. Si dovrà modificare la disciplina vigente prevedendo in primo luogo che il debitore, con istanza depositata - non oltre dieci giorni prima dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita prevista dall'articolo 569, primo comma, c.p.c. - possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato (num.1). Con riguardo al valore di mercato, il legislatore delegato dovrà disciplinarne i criteri per la determinazione, prevedendo anche che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione non inferiore al decimo del prezzo proposto (num. 2). Ulteriori limiti dovranno essere diretti a garantire che tale facoltà non pregiudichi i creditori, per cui i creditori dovranno essere messi in condizione di valutare la convenienza dell'offerta e la loro opposizione può essere superata solo nel caso in cui sia ragionevole ritenere che la vendita competitiva non consentirebbe di conseguire un risultato migliore (num. 3) e 5) e che la vendita dovrà perfezionarsi in un lasso di tempo contenuto, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice deve provvedere ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. (num. 8), in quanto la possibilità offerta al debitore non può tradursi in un ostacolo al corso della procedura. Per la stessa ragione, l'istanza non può essere reiterata (num.9).

La RT ribadisce che con l'articolo vengono declinati i principi e i criteri direttivi della revisione del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi e di espropriazione

Nello specifico si interviene con la lettera a) stabilendo che il creditore debba notificare al debitore ed al terzo pignorato, l'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura e il relativo numero di ruolo, così da consentire al terzo pignorato l'immediato svincolo delle somme pignorate in caso di mancata iscrizione a ruolo o mancata notifica.

Quanto agli interventi inseriti nella lettera b), questi sono tesi ad ottenere la velocizzazione della procedura esecutiva e il contenimento dei costi mediante la collaborazione fattiva del debitore, che può attivarsi sia nella ricerca di un acquirente, sia consentendo una accelerazione delle varie operazioni di vendita con conseguente definizione più rapida del procedimento, con il risultato positivo per lo stesso debitore di evitare il deprezzamento del bene, rischio che si corre talvolta per effetto del susseguirsi automatico dei ribassi,

In particolare, al punto 1) si prevede che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione – a seguito di istanza depositata almeno dieci giorni prima

dell'udienza prevista dall'articolo 569 c.p.c. – a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato.

A tal fine, al punto 2) viene stabilito che, con i decreti legislativi attuativi della presente delega, siano individuati i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato, prevedendo che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto.

Con riferimento poi alla valutazione sull'istanza debitoria in capo al giudice, si segnala il contenuto del punto 3), secondo il quale il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare l'ammissibilità dell'istanza ed instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il ereditare procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l'offerente – dopo comunque aver acquisito il consenso dei creditori – e quello del punto 4) che stabilisce che il giudice, nel contraddittorio tra gli interessati, possa assumere sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell'offerente.

Inoltre, segnala l'obiettivo di snellimento e contingentamento delle procedure perseguito con la previsione inserita nel punto 5) secondo la quale con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l'atto di trasferimento deve essere stipulato ed il prezzo deve essere versato.

Quanto alla previsione inserita nel punto 6), certifica che questa è volta, da un lato a garantire al debitore la possibilità di essere autorizzato dal giudice a procedere alla vendita, qualora ritenga probabile che la vendita competitiva non consentirebbe di conseguire un risultato migliore e, dall'altro, a consentire, comunque, ai creditori l'impugnabilità del provvedimento autorizzatorio.

Con il punto 7), sempre in adesione all'obiettivo di accelerazione e snellimento delle procedure, si prevede che il giudice dell'esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter disp, art. c.p.c., alla riscossione del prezzo, nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti.

Al riguardo ribadisce che data la natura del processo civile gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti di cui si è detto sopra, gravano ordinariamente sulle parti interessate dalla procedura di esecuzione. Infatti, i compensi dei citati professionisti, anche nel caso di ammissione di una o più parti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, verranno ripartiti tra gli altri partecipanti alla medesima procedura.

La RT certifica che l'intervento in esame – finalizzato a un maggior efficientamento delle operazioni di vendita dei beni immobili, delegate dal giudice dell'esecuzione ai notai, agli avvocati ed ai commercialisti inseriti negli elenchi di cui agli articoli 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - non è, pertanto,

suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerata la natura dei compensi liquidati che rimangono comunque, secondo le regole ordinarie, posti a carico delle procedure esecutive.

Ispirata all'obiettivo del contingentamento dei tempi il punto 8) prevede che, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile.

Da ultimo, evidenzia che l'articolo stabilisce al punto 9) che l'istanza di richiesta autorizzazione alla vendita possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.

Infine, per quanto riguarda l'articolo in esame e l'applicazione dell'istituto del gratuito patrocinio anche alle nuove ipotesi introdotte dal presente provvedimento in tema di espropriazione immobiliare, rappresenta che la materia soggiace alle disposizioni vigenti del T.U. delle spese di giustizia secondo quanto stabilito dagli articoli 74 e ss. del D.P.R. 115 del 2002 e dall'articolo 130 dello stesso Decreto del presidente della Repubblica.

Conclude assicurando che restando immutato il regime processuale delle ipotesi di applicabilità del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ed il regime di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice dell'esecuzione, si può fornire assicurazione che il dispositivo non comporta sotto tale aspetto l'insorgenza di profili di nuova onerosità per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la RT fonda la neutralità per la finanza pubblica sulla possibilità di ripartire tra gli altri compartecipanti alla medesima procedura le spese dei professionisti anche nel caso di ammissione di una parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nulla da osservare.

Articolo 9 ***(Procedimenti in camera di consiglio)***

L'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la riforma dei procedimenti in camera di consiglio.

In particolare, il principio di delega rimette al Governo l'individuazione puntuale delle singole disposizioni accomunate da questa *ratio*, con il limite inderogabile del mantenimento della riserva di collegialità per i procedimenti nei quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero stabilendo invece che proceda alla riduzione dei casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale se non è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e l'intervento dell'autorità giudiziaria è diretto a garantire l'attendibilità di stime effettuate o la buona amministrazione di cose comuni.

La RT conferma che con l'articolo in esame si interviene nei procedimenti camerale del tribunale in composizione collegiale, con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di collegialità nel caso in cui non si controverta di diritti soggettivi, come nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 2334 e 2334-*bis* del codice civile, in cui il ricorso all'autorità giudiziaria è funzionale a garantire la professionalità e l'indipendenza di professionisti

incaricati di valutazioni estimativo e come nei casi previsti dagli articoli 1105 e 1129, primo comma, del codice civile, in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a concorrere all'amministrazione di cose comuni.

Segnala che la norma è tesa a migliorare l'efficienza della gestione dei processi introducendo limitazioni alla casistica delle procedure per le quali sia necessaria la composizione collegiale del tribunale in camera di consiglio.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 10 ***(Giudizio di scioglimento delle comunioni)***

L'articolo 10, alle lettere a)-o) reca l'aggiornamento della disciplina del procedimento di scioglimento della comunione.

In particolare, la lettera a) lettera a), prevede l'introduzione di un procedimento di mediazione da esperire, prima della fase dinanzi al tribunale, mediante la comparizione di tutti i litisconsorti dinanzi ad un avvocato o a un notaio. Tale professionista indica alle parti tutta la documentazione necessaria allo scioglimento della comunione e, dopo averla acquisita, procede al tentativo di mediazione. La norma fa salvo il procedimento per la divisione a domanda congiunta disciplinato dall'art. 791-*bis* del codice di procedura civile; stabilisce che il professionista incaricato debba essere iscritto negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita istituiti presso i tribunali; demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione della misura del compenso dovuto al professionista.

La lettera b) stabilisce che in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il professionista di cui predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;

La lettera c) prevede che tale relazione sia depositata dalla parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento, la quale dovrà altresì depositare la documentazione utile alla completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari.

La lettera d) prescrive che siano esplicitamente inclusi i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

La lettera e) prevede che in assenza di contestazioni, si debba prevedere che il giudice sciogla la comunione con ordinanza non revocabile, assoggettabile solamente a ricorso ordinario da parte di terzi ovvero soggetta a revocazione straordinaria; il giudice, parimenti, statuisce le spese; la disposizione si applica anche in caso di contumacia di una o più parti.

La lettera f) stabilisce che in presenza di contestazioni, si debba prevedere la definizione del giudizio con sentenza che decide anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, alla loro vendita (di tutti o di alcuni) e alle spese.

La lettera g) dispone che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza ovvero del passaggio in giudicato, il giudice deleghi la vendita al medesimo professionista che ha espletato il tentativo di conciliazione, se possibile.

La lettera h) stabilisce che il giudice nomina un esperto, a norma dell'art. 194 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale norma prevede la nomina, da parte del giudice istruttore - d'ufficio o su istanza - quando ciò si riveli necessario per la formazione della massa da dividersi e delle quote. La disciplina delegata dovrà quindi stabilire che il professionista possa procedere alla

vendita dei beni secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la direzione del giudice

La lettera i) stabilisce che, al momento della presentazione di istanza di assegnazione da parte dei condividenti, si debba prevedere il versamento di una somma, la cui entità è stabilita dal giudice in una misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento del totale, a titolo di acconto sul conguaglio.

La lettera l) dispone in ordine alle contestazioni, che dovranno essere decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le procedure per i procedimenti in camera di consiglio.

La lettera m) dispone che il professionista sia tenuto a predisporre il progetto di divisione, lo comunichi a tutti i litisconsorti necessari (ivi compresi i contumaci) insieme all'indicazione della data, del luogo e dell'ora fissati per la discussione del progetto.

La lettera n) stabilisce che in assenza di contestazioni o in caso di accordo sulla modifica del progetto, il professionista debba tramettere il progetto al giudice, previa estrazione a sorte delle quote in caso di uguaglianza delle medesime, il quale, previa verifica della regolarità delle operazioni e dell'assenza di contestazioni, dichiara il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile.

La lettera o) prevede che, in caso di contestazioni, il professionista tramette il progetto al giudice, al quale è rimessa la decisione con sentenza - previa estrazione a sorte dei lotti in caso di uguaglianza dei medesimi - che definisce il procedimento e decide in merito alle spese.

La RT certifica che con il presente articolo viene affrontato uno specifico ambito dei processi civili, quello riservato ai giudizi dello scioglimento delle comunioni, settore molto delicato per la diffusione e l'importanza in termini di impatto sociale ed economico delle cause attinenti a tale materia.

Secondo quanto indicato nella presente legge delega, si introduce uno speciale procedimento di mediazione integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Viene stabilito infatti che il professionista incaricato della mediazione procede ad uno scrutinio preliminare della documentazione necessaria, indicando alte parti eventuali lacune che potrebbero paralizzare sia l'attuazione di un'eventuale intesa, sia lo stesso successivo procedimento contenzioso.

La RT segnala che in virtù dell'elevato livello di competenze giuridiche necessarie per dirimere questioni particolarmente complesse è stato previsto di delimitare la schiera dei professionisti deputati alla mediazione in materia ai soli notai ed avvocati, peraltro in continuità con quanto già attualmente disposto dall'art. 79-bis c.p.c.

Inoltre in ragione della particolare complessità del procedimento di mediazione si prevede alla lettera a) del primo comma dell'articolo in esame, che il compenso specifico da corrispondere al professionista che abbia esperito il tentativo di conciliazione, debba essere determinato da un emanando decreto ministeriale.

In proposito, si rimanda alle considerazioni svolte riguardo al punto 7) dell'articolo 8 nonché alla seguente lettera g).

Nel dettaglio la lettera b) che disciplina la fase successiva all'esito negativo del procedimento di mediazione prevede che il mediatore rediga una relazione complessiva contenente l'elenco completo dei beni oggetto della comunione, relazione che, in ossequio al principio dello snellimento delle procedure, costituirà lo stato dell'arte per la valutazione delle parti circa l'eventuale instaurazione del contenzioso

davanti al giudice. Nella stessa relazione, infatti, viene dato atto anche della documentazione carente di cui il giudice dovrà tenere conto chiedendone l'integrazione.

Sempre in attuazione del principio di accelerazione delle procedure la lettera e) impone alla parte, che intende chiedere lo scioglimento della comunione in via giudiziale, di presentare la citata relazione e attribuisce alla stessa l'onere della produzione della documentazione ritenuta dal giudice necessaria.

Con la lettera d), dirimendo una questione interpretativa, si stabilisce che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono liticonsorti necessari.

Le lettere e) e f) stabiliscono le modalità di definizione del giudizio sullo scioglimento della comunione che avvengono rispettivamente con ordinanza, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, con sentenza qualora nel corso del processo sorgano contestazioni sul diritto alla divisione.

In entrambi i casi la decisione comprende anche la statuizione sulle spese di lite a carico delle parti.

Da segnalare la disposizione inserita nella lettera g) che prevede che il giudice deleghi, in fase esecutiva, le operazioni di vendita, successive all'ordinanza ed alla sentenza sopraindicate, ad un professionista individuato, ove possibile, nel medesimo avanti al quale si è celebrata la fase stragiudiziale della mediazione.

Per quanto riguarda l'articolo in esame e l'applicazione dell'istituto del gratuito patrocinio anche alle nuove ipotesi introdotte dal presente provvedimento in tema di espropriazione immobiliare, si rappresenta che la materia soggiace alle disposizioni vigenti del T.U. delle spese di giustizia secondo quanto stabilito dagli articoli 74 e ss. del D.P.R. 115 del 2002 e dall'articolo 130 dello stesso D.P.R.

Pertanto, si ribadisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà, mentre i criteri di liquidazione del compenso ai professionisti ex art. 194 disp. att. c.p.c., di cui alla lettera g) dell'articolo in esame, i quali sono delegati dal giudice alla riscossione del prezzo di vendita ed alle operazioni di distribuzione del ricavato, sono poste a carico della stessa procedura, analogamente a quanto già asserito sopra al punto 7) dell'articolo 8.

Al riguardo, la RT ribadisce che data la natura del processo civile gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti di cui si è detto sopra, gravano ordinariamente sulle parti interessate dalla procedura di esecuzione. Infatti, i compensi dei citati professionisti, anche nel caso di ammissione di una o più parti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, verranno ripartiti tra gli altri partecipanti alla medesima procedura.

Conclude assicurando che l'intervento in esame non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con la disposizione inserita nella lettera h) si consente al professionista di procedere alle operazioni di vendita, applicando le norme del codice di rito in tema di esecuzione forzata, sotto il controllo del giudice. Quindi, si tratta di un onere che sarà sempre sostenuto dalla parte interessata, come già previsto riguardo all'onere connesso alla mediazione relativa alla procedura di scioglimento della comunione, senza aggravii per la finanza pubblica.

Si evidenzia la previsione inserita nella lettera i) per la quale l'istanza di assegnazione dei beni formulata da uno o più dei conviventi debba essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito a titolo di acconto sul conguaglio di una somma stabilita dal giudice, in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento del totale.

La RT evidenzia che la disposizione in esame trova ragione nella necessità di dirimere una incertezza interpretativa circa le problematiche insorte in sede di conguagli tra conviventi, cercando di evitare che, nel caso di formulazione dell'istanza di assegnazione da parte di uno o più dei conviventi, gli altri conviventi debbano agire successivamente per il recupero del conguaglio nella sua interezza sperando i normali mezzi di soddisfazione del eredito che richiederebbero un prolungamento della lite, con dispendio di tempo e risorse,

Con la lettera l) si fissano le necessarie garanzie da assicurare alle parti nella fase esecutiva rimessa al delegato, prevedendo l'intervento dell'organo giurisdizionale con lo strumento dell'"incidente di esecuzione" definito con ordinanza. Al riguardo si sottolinea la scelta operata dal legislatore del modello del procedimento in camera di consiglio in termini di celerità ed adattabilità alle diverse tipologie di istanze di tale procedura,

La lettera m) attiene la fase finale di esecuzione del giudizio di scioglimento delle comunioni, stabilendo che il professionista delegato — dopo l'eventuale vendita dei beni indivisibili non oggetto di richiesta di assegnazione — fissi la comparizione delle parti innanzi a sé per verificare la presenza o meno di contestazioni per la presentazione del progetto divisionale da lui predisposto ed all'uopo comunicato a tutti i litisconsorti necessari, compresi coloro che sino a quel momento sono rimasti contumaci, al fine di consentire anche a questi un'ulteriore possibilità di intervento.

Segnala che anche in tale caso le spese della procedura saranno sopportate dalle parti interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con la lettera n) si prevede che in assenza di contestazioni sul progetto divisionale in sede di comparizione innanzi al professionista delegato, quest'ultimo trasmetta l'intero verbale delle operazioni divisionali al giudice, che una volta verificata la complessiva regolarità delle operazioni divisionali e, constatata l'assenza di contestazioni, dichiara esecutivo il progetto con ordinanza non impugnabile.

Si segnala il risultato di snellimento delle procedure contenuto nell'opzione operata, in presenza dell'ipotesi in esame, di una declatoria di esecutività pronunciata dal giudice con ordinanza non soggetta ad impugnazione,

La lettera o) disciplina le ipotesi in cui in sede di comparizione innanzi al professionista le parti sollevino contestazioni in ordine al progetto di divisione dallo stesso predisposto.

In tal caso è prevista la rimessione delle parti innanzi al giudice che delibererà con sentenza— eventualmente previa estrazione a sorte dei lotti in caso di eguaglianza — decidendo su ogni contestazione e definendo la seconda fase esecutiva del giudizio di scioglimento della comunione, anche in ordine alle spese della fase delle operazioni della divisione. Si rappresenta che il giudice è chiamato ad intervenire solo in ultima battuta, per risolvere l'insorgenza di liti eventuali, con notevole speditezza e snellimento della procedura di divisione dei beni comuni: il suo intervento, in tema di liquidazione delle spese si atterrà a criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Con riferimento, poi, al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato, c'è da evidenziare che lo stesso è stato previsto solo in materia di negoziazione assistita dal recente intervento normativo di integrazione del D.P.R. 115/2002 (A.C. 1881), senza che vi sia attualmente la possibilità di estensione del suddetto istituto anche alla mediazione, procedura nella quale l'assistenza di un legale non è obbligatoria *ex lege*, come avviene nei procedimenti di scioglimento della comunione di cui si sta trattando: ciò vale, altresì, financo nell'ipotesi ivi prevista, in cui il procedimento speciale di mediazione, integralmente ridisegnato, è divenuto prodromico rispetto all'eventuale successiva fase giudiziale.

In aggiunta, deve considerarsi l'esiguità della platea che nei casi in esame potrà essere interessata ad accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato attesa la natura e caratteristica del procedimento di scioglimento della comunione, il quale, di per se stesso, presume l'esistenza in capo alle parti del diritto di proprietà – sebbene pro quota — di un bene, che costituisce fonte reddituale e che normalmente è dotato di un certo valore economico, tale da limitare fortemente il permanere delle condizioni di "non abbienza" necessarie presupposto per l'ammissione al beneficio in esame che, pertanto, potrà essere revocato.

Si evidenzia, al contrario, che il contingentamento temporale della nuova procedura, istituita con la presente disposizione, consentirà la riduzione delle spese gravanti sul capitolo di bilancio, dal momento che si determinerà un effetto deflattivo del contenzioso giudiziario scongiurando eventuali ricorsi delle parti al gratuito patrocinio per ogni fase e grado di giudizio, in quanto la definizione anticipata della controversia divisoria permetterà di contenere sia le casistiche che la sequela delle attività ed adempimenti attualmente espletati, per i quali convive il predetto beneficio.

Ad ogni modo, va segnalato che le spese relative ai professionisti deputati ad espletare le attività relative allo scioglimento della comunione nonché a quelli concernenti la nomina di un esperto ex art. 194 disp. att. c.p.c., sono poste a carico della stessa procedura: i dividendi riceveranno la loro quota parte al netto dell'insieme di tutti i costi della procedura, ivi compresi i compensi dei predetti professionisti.

Con l'intervento normativo qui previsto, si intende, quindi, perseguire la finalità di agevolare lo snellimento di attività stragiudiziali cercando sia di contenere tempi e

dinamiche conflittuali sia di deflazionare il contenzioso giudiziale, cercando di incoraggiare soluzioni transattive evitando dispersione di risorse umane, strumentali e finanziarie collegate all'attività giudiziaria.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, quanto al previsto beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato, c'è da evidenziare che lo stesso è stato previsto solo in materia di negoziazione assistita dalla proposta di legge A.C. 1881⁵, mentre è attualmente escluso anche nella mediazione obbligatoria, salvo che ad essa segua un processo.

Ad ogni modo, dal momento che stando alla RT il contingentamento temporale della nuova procedura, istituita con la presente disposizione, consentirà la riduzione delle spese gravanti sul capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia, andrebbe confermato che ciò determinerà un effetto deflattivo del contenzioso giudiziario.

Articolo 11 **(Arbitrato)**

L'articolo detta alle lettere a) e b) i principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato.

In particolare, la lettera a) prevede che la le innovazioni in materia di arbitrato dovranno rafforzare le garanzie di indipendenza ed imparzialità dell'arbitro. Si dovrà prevedere, in particolare, che l'omessa dichiarazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, di circostanze che possano costituire motivi di ricusazione (art. 815 c.p.c.), sia assunta quale causa di decadenza dal ruolo di arbitro.

La lettera b) stabilisce che si dovrà dettare specifica disciplina concernente l'efficacia esecutiva del decreto del presidente della corte d'appello, con contenuto di condanna, dichiarante l'efficacia del lodo straniero. La disposizione mira a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in materia, concernenti l'immediata esecutività del lodo straniero a seguito dell'ordinanza.

La RT conferma che con la disposizione in esame vengono proposti due interventi in materia di arbitrato.

Il primo intervento è teso a rafforzare le garanzie di imparzialità ed indipendenza dell'arbitro, anche ampliando le ipotesi di decadenza previste dall'art. 813-*bis* c.p.c, nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione.

Con il secondo intervento, allo scopo di risolvere i contrasti interpretativi presenti in materia, si prevede di delegare il Governo ad integrare la disciplina dell'articolo 839 c.p.c. con lo scopo di chiarire le modalità attraverso le quali il presidente della corte di appello dichiara, con decreto, l'efficacia esecutiva del lodo straniero quando tale provvedimento abbia contenuto di condanna.

Nel complesso assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e precettiva dettata per rendere più celere ed efficace la procedura di ratifica di una condanna

⁵ Disegno di legge: "Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115" ([1881](#)).

pronunciata da autorità straniera e non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, atteso che gli adempimenti alla stessa connessi potranno essere svolti attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel presupposto che agli adempimenti connessi alle nuove procedure potranno essere svolti potendo l'Amministrazione avvalersi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già previste ai sensi della legislazione vigente, circostanza che andrebbe confermata, non ci sono osservazioni.

Articolo 12 ***(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)***

L'articolo, alle lettere a)-g), reca i principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai procedimenti civili al fine di renderli più celeri ed efficienti.

In particolare, alla lettera a) prevede che il deposito dei documenti o degli atti delle parti assistite da difensore dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche o con altri mezzi tecnologici. Il capo dell'ufficio può autorizzare eccezioni a tali modalità solo in caso di malfunzionamenti del dominio giustizia ovvero in situazioni di urgenza, assicurando comunque la tempestiva ed adeguata comunicazione agli interessati della riattivazione delle procedure telematiche.

La lettera b) specifica che il deposito telematico degli atti e dei documenti di parte possa avvenire anche con mezzi diversi dalla PEC - posta elettronica certificata nel rispetto delle norme (anche regolamentari) inerenti la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti telematici.

La lettera c) prevede che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione.

La lettera d) stabilisce che, nell'esercizio della delega, si dovrà introdurre il principio di chiarezza e semplicità degli atti del giudice e di parte. A tale riguardo, al fine favorire la consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici, le informazioni ivi contenute dovranno essere strutturate in campi precostituiti per l'inserimento nei registri del processo.

La lettera e) prevede che non dovranno essere previste sanzioni inerenti le specifiche tecniche dell'atto (nella sua forma o schema informatico) quando la trasmissione dello stesso abbia comunque raggiunto il proprio scopo. Del mancato rispetto delle specifiche tecniche si potrà comunque tener conto nella disciplina delle spese.

La lettera f), punti 1)-6), riguarda il versamento del contributo unificato. Ivi, in particolare, si prevede che il contributo possa essere pagato (numero 1): con modalità telematiche, attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; con strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica); tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; mediante pagamento presso rivendita di generi di monopolio e valori bollati, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; mediante bonifico, con strumento di pagamento non telematico. Quindi (numero 2), si demanda ai decreti di attuazione della delega la disciplina inerente i mezzi attraverso i quali si dovrà provare l'avvenuto versamento. Inoltre, si stabilisce (numero 3) si dovrà prevedere per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, l'obbligo di pagamento del contributo unificato esclusivamente con sistemi telematici quando il deposito dei documenti è stato effettuato con modalità telematiche.

Inoltre, si dovrà prevedere unicamente l'utilizzo di sistemi telematici per il pagamento del contributo unificato nella procedura di liquidazione giudiziale (numero 4)) nonché stabilire che il

versamento effettuato con modalità diverse da quelle previste in sede di attuazione della delega non libera le parti dagli obblighi previsti dall'art. 14 del t.u. sulle spese di giustizia (numero 5).

Infine, si prospetta la revisione della disciplina concernente il pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte (art. 197, t.u. sulle spese di giustizia), prevedendo il pagamento con sistemi telematici di tali spettanze (numero 6).

La lettera g) prevede che talune disposizioni relative alle modalità di attestazione di conformità, previste dal D.L. n. 179/2012, siano consentite per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, o dallo stesso ricevuti.

La RT ribadisce che la disposizione detta delle regole comuni a tutti i procedimenti civili.

In tale direzione, è previsto che il deposito dei documenti di tutti gli atti di parte con l'assistenza di un difensore dinanzi al giudice competente per ogni tipo, fase e grado di giudizio, compreso quello di legittimità, debba avvenire con modalità telematiche o anche mediante altri mezzi tecnologici, spettando al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, unicamente nel caso in cui i sistemi informatici non siano funzionanti e sussistano situazioni di urgenza.

Inoltre, è previsto che gli atti di parte e i provvedimenti emessi dal giudice siano improntati a criteri di chiarezza e sinteticità in modo da permettere una facile consultabilità da parte degli avvocati e dell'utenza: consultabilità che è possibile attraverso una schematica strutturazione dei campi informatici dei registri processuali di cui, già allo stato attuale, l'amministrazione della giustizia è fornita.

Per quanto riguarda sia il deposito degli atti con altre modalità telematiche che la gestione degli atti di parte e del giudice si assicura che il Ministero della giustizia, nell'ambito del programma di informatizzazione del processo telematico già in atto e ha sviluppato da tempo un applicativo per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali.

Tra gli obiettivi del programma di digitalizzazione del sistema giustizia vi è, infatti, quello della digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione — o acquisizione di file digitali — la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti.

Assicura che i sistemi e gli applicativi progettati e attivati nel corso degli anni risultano fornire una soluzione tecnologica diversa ed alternativa all'utilizzo della posta elettronica certificata come, avviene ad esempio con il ricorso al deposito attraverso l'area web riservata del Ministero della giustizia, la cui istituzione è stata già prevista e, finanziata nell'ambito delle disposizioni di cui al Codice della Crisi e dell'Insolvenza di cui al D. Lgvo 14/2019 (arti. 359 e ss.), le cui modalità operative saranno definite con il successivo decreto legislativo attuativo della delega in esame.

Riferisce che, da informazioni assunte presso la competente articolazione ministeriale – DGSL4 l'implementazione delle sopra descritte soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della PEC, già previste nel suddetto programma di informatizzazione

del processo telematico, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adeguamenti e alle attività connesse, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 — Programma L2 — Giustizia civile e penale; *"Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia"*, capitolo di bilancio 1501 *"Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti"*, nonché nel capitolo di bilancio 1203, p.g. 8 *"Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale — Rete unitaria — della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi"*,

Ad adiuvandum si rappresenta che eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi potranno essere sostenuti attraverso le integrazioni previste con il d.p.c.m. 11 giugno 2019 che ripartisce le risorse previste dall'articolo 1, collana 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativo al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Inoltre, per eliminare rallentamenti e freni al regolare iter processuale è prevista la sanatoria di tutti gli atti che non abbiano completamente assolto al modello ed alla forma richiesta dagli, schemi informatici, qualora tali atti abbiano comunque perseguito lo scopo cui erano diretti: della violazione delle specifiche tecniche sarà tenuto conto nell'ambito di attribuzione delle spese processuali.

In una prospettiva di semplificazione anche degli adempimenti tributari connessi al procedimento, la legge delega (art. 12, co, 1, lett. f) impone di rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, modificando il D.P.R. n.115 del 2002.

In particolare, si prevede di attivare – per il versamento del contributo unificato da parte dei privati – sistemi telematici di pagamento, tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, così come già previsto dall'articolo 4, comma 9 del decreto — legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n, 24, ma anche delle spettanze degli ufficiali giudiziari, delle somme per i] recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative e delle sanzioni pecuniarie.

La legge sopracitata prevede che il Ministero della giustizia si avvalga di intermediari abilitati, i quali, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Ciò avviene attraverso la stipula di convenzioni da parte del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, consequenziali a procedura di gara ad evidenza pubblica senza ulteriori oneri a carico dello Stato, stabilendo invece che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono posti a carico degli intermediari abilitati.

Le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Si segnala che con la previsione contenuta nella lettera g) si prevede la revisione della disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, consentendo di procedere, in tal senso, anche per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti.

La RT assicura che trattasi di norme di carattere procedurale.

Al riguardo, va detto che la mera assicurazione della RT per cui il Ministero della giustizia, nell'ambito del programma di informatizzazione del processo telematico già in atto avrebbe già sviluppato da tempo un applicativo per la gestione informatica del fascicolo del processo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali, andrebbe integrata da ulteriori elementi conoscitivi in merito all'adeguatezza delle dotazioni informatiche *hardware e software*.

In proposito, pur considerando gli elementi sommari forniti dalla RT per cui l'implementazione delle soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della PEC, che sono già previste nell'ambito del programma di informatizzazione del processo telematico, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, andrebbero acquisiti i piani di intervento per l'adeguamento dei sistemi informativi a valere delle risorse di cui al d.p.c.m. 11 giugno 2019 che reca il riparto delle risorse previste dall'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativo al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Inoltre, andrebbero anche richiesti chiarimenti in merito alle nuove modalità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato dovrà sottoscrivere per effettuare il servizio, che verranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Articolo 13 (Notificazioni)

L'articolo 13 reca alle lettere a)-d) reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai procedimenti notificatori.

In particolare, la lettera a) stabilisce che nell'attuazione della delega si dovrà prevedere che gli atti in materia civile e stragiudiziale siano notificati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata dall'avvocato quando il destinatario della notificazione: sia un soggetto obbligato a munirsi di PEC ai sensi di legge; abbia eletto domicilio digitale ed è iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali. La notificazione avviene comunque nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La lettera b) prevede che si dovrà stabilire che qualora la notificazione via PEC non sia andata a buon fine per motivi dipendenti dal destinatario, l'avvocato provvede a notificare gli atti solamente mediante inserimento nell'area web riservata (art. 359 del d.lgs. n. 14/2019, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). In tal caso la notificazione si deve intendere eseguita il decimo giorno successivo all'inserimento. La notificazione potrà avvenire con le modalità ordinarie solo quando non sia possibile o non sia possibile effettuarla via PEC per cause indipendenti dal destinatario

La lettera c) stabilisce che dovrà essere vietata la notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario nei casi previsti dalla disciplina in esame, salvo quando l'avvocato dichiara che la notifica via PEC non sia possibile, quando non possa essere effettuata per cause indipendenti dal destinatario e quando il destinatario sia sprovvisto di PEC.

La lettera d) dispone che vengano emanate disposizioni per la semplificazione del procedimento di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, anche al fine di favorire l'uso di strumenti informatici e telematici.

La RT ribadisce che il dispositivo interessa la materia delle notificazioni, per cui lo strumento informatico viene incentivato ai massimi livelli.

Infatti, al punto a) viene previsto che qualora il destinatario della notificazione sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale (ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 251-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 20105), gli avvocati, per le materie civile e stragiudiziale, debbano svolgere l'adempimento esclusivamente per via telematica (tramite PEC); b) quando la notificazione per posta certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la stessa possa avvenire – a spese del richiedente – mediante inserimento del documento nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019): la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni da quello dell'inserimento, Solo nell'ipotesi in cui per cause non imputabili al destinatario, la notificazione eseguita telematicamente tramite PEC non sia possibile o non abbia esito positivo, la stessa potrà essere eseguita attraverso le ordinarie modalità; c) l'ufficiale giudiziario non può procedere alle notifiche nelle materie suddette, salvo che l'avvocato richiedente dichiara che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario; d) favorire l'adozione di misure di semplificazione nei casi in cui la notificazione viene effettuata dall'ufficiale giudiziario attraverso l'uso di strumenti telematici.

La norma realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali.

Si evidenzia, al riguardo, che gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche rientrano nel compiuto programma di informatizzazione del sistema giustizia che risultano essere già in atto e previsti dall'attuale assetto normativo e che vengono ordinariamente effettuati.

Pertanto, si assicura che gli stessi possono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie a legislazione vigente iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 — Programma 1.2 — Giustizia civile e penale: "*Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia*", capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale,

Si specifica, altresì, che gli oneri per l'attivazione del domicilio digitale sono posti a carico delle parti private interessate.

Al riguardo, posto che la notificazione va d'ora innanzi eseguita telematicamente tramite PEC e che la stessa potrà essere eseguita attraverso le ordinarie modalità e che l'ufficiale giudiziario non potrà procedere alle notifiche nelle materie suddette, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, si conviene con la RT che la norma dovrebbe realizzare un vantaggio per la finanza pubblica, in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali.

Articolo 14 ***(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)***

L'articolo 14 alle lettere a)-c) reca principi e criteri direttivi per la modifica del codice di procedura civile al fine di rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi.

In particolare, la lettera a) prevede che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a sanzione a favore della Cassa delle ammende.

La lettera b) stabilisce che si dovranno prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei seguenti casi: rifiuto di ispezione di persone o cose ordinato giudice, alle parti o a terzi, per conoscere i fatti della causa, ai sensi dell'art. 118 c.p.c.; rifiuto di esibire in giudizio un documento o altra cosa, su ordine del giudice istruttore ad una parte o a terzi, su istanza di parte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c..

La lettera c) prevede che in sede di attuazione della delega venga fissato un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la pubblica amministrazione deve trasmettere - ovvero comunicare le ragioni del diniego - le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione medesima, che è necessario acquisire al processo. Tali informazioni possono essere richieste dal giudice, d'ufficio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e fuori dai casi previsti dagli articoli 210 e 211 del medesimo codice.

La RT ribadisce che l'articolo prevede il rafforzamento dei doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, in particolare con la lettera a) si stabilisce il riconoscimento dell'amministrazione della Giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, la possibilità di irrogare specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

La predetta previsione si inquadra nell'ottica delle modifiche o integrazioni da apportare al codice di procedura civile, nel quale è già sanzionata ex articolo 96 c.p.c., a titolo di refusione delle spese legali e di risarcimento del danno alla controparte, la responsabilità aggravata della parte soccombente nel giudizio civile, qualora la stessa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o abbia intentato una c.d. "lite temeraria".

A tale riguardo, infatti, si prevede la modifica la disposizione "de quo" riconoscendo anche l'amministrazione giudiziaria in qualità di soggetto danneggiato con condanna, come sopra indicato, al pagamento di specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

Si segnala la previsione contenuta nella lettera b) secondo la quale si prevedono conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 c.p.c. e di rifiuto o inadempimento ingiustificato dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 c.p.c. allo scopo di scoraggiare condotte ostruzionistiche dei destinatari

Da ultimo con l'obiettivo del contenimento dei tempi di svolgimento dei processi la lettera c) prevede che sia fissato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione deve trasmettere le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile o comunicarne le ragioni del diniego.

Le disposizioni, oltre che agevolare l'acquisizione dei mezzi istruttori, sono suscettibili di comportare introiti per le casse dell'Erario derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie introdotte dalla modifica normativa di cui alle lettere a) e b), allo stato non quantificabili.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le pubblica amministrazione sia in grado di trasmettere le informazioni scritte entro il termine che sarà stabilito dal decreto delegato, comunque non superiore a 60 giorni.

Articolo 15

(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti)

L'articolo autorizza alle lettere a) e b) i necessari interventi di coordinamento, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, compreso il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che contiene tuttora riferimenti al codice di procedura civile del 1865.

In particolare, la lettera b) prevede che debbano essere apportate modifiche alla disciplina dei rimedi preventivi; si dovrà prevedere la sostituzione dell'introduzione del giudizio nelle forme del

processo sommario di cognizione (per l'abrogazione del rito si veda l'articolo 3, lett. b) del ddl) con: la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali. Tale nuova disciplina troverà applicazione nei procedimenti civili di primo grado, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quanto ai giudizi presso la corte d'appello, si prevede che la proposizione di istanza di decisione in udienza, all'esito della discussione orale, sia preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, senza scambio di comparse conclusionali. Queste ultime sono disciplinate dall'art. 190 c.p.c. il quale ne prevede il deposito in cancelleria entro 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione. Il termine è perentorio. Entro 20 giorni dalla scadenza per il deposito delle comparse conclusionali le parti devono depositare le memorie di replica.

La RT evidenzia che con la lettera a) dell'articolo in esame, si specifica che dovrà essere curato il coordinamento della riforma con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, compresa la previsione inserita nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che contiene tuttora riferimenti al codice di procedura civile del 1865, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie,

Significativo poi il contenuto della lettera b) che pone il necessario intervento normativo di modifica della legge 24 marzo 2001, n. 89.

In particolare, si prevede la sostituzione, quanto al giudizio di primo grado, all'introduzione del giudizio attualmente disciplinata nelle forme del procedimento sommario di cognizione disciplinate dagli articoli 702-*bis* e seguenti del c.p.c., della stipulazione, – anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale – di una convenzione di negoziazione assistita, ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro, ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali.

Per quanto attiene ai giudizi dinanzi alla corte di appello, sempre nell'ottica della riduzione dei tempi di svolgimento dei processi, si prevede che la proposizione di istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, sia preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, senza scambio di comparse conclusionali.

Il presente articolo di carattere ordinamentale e precettivo non comporta riflessi di natura finanziaria

Al riguardo, convenendo con la RT circa la materia ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

Articolo 16 **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo reca le disposizioni finanziarie.

In particolare, il comma 1 reca la clausola di invarianza, stabilendo che dall'attuazione della presente legge e dai decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il comma 3 stabilisce che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La RT ribadisce che l'espletamento dell'insieme delle attività derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tuttavia, segnala che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ipotesi che dai successivi decreti legislativi emessi in esecuzione della delega di cui al presente provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione tra le disposizioni in essi previste, la loro attuazione sarà disposta solo successivamente o contestualmente ai provvedimenti di stanziamento delle risorse finanziarie occorrenti

Al riguardo, sui commi 1 e 2, per i profili di copertura, occorre ribadire che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità stabilisce che ogni qualvolta nuove norme risultino accompagnarsi a siffatte clausole la RT di accompagnamento debba contenere l'illustrazione degli elementi e dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla effettiva praticabilità di tali clausole. Al contrario, risolvendosi le stesse in mere affermazioni di principio di fatto prive di comprovata sostenibilità.

Sul comma 3, dal momento che ivi si prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2021 [Nota di lettura n. 189](#)
Produzione e commercializzazione prodotti sementieri (**Atto del Governo n. 211**)
- " [Nota di lettura n. 190](#)
Produzione e commercializzazione materiali di moltiplicazione della vite (**Atto del Governo n. 212**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 24](#)
Aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) - Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012
- " [Nota di lettura n. 201](#)
Istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (**Atto del Governo n. 234**)
- " [Nota di lettura n. 200](#)
A.S. 2066: "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"
- " [Nota di lettura n. 205](#)
A.S. 2070: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " Documentazione di finanza pubblica n. 25 ([Parte I](#) e [Parte II](#))
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - **Doc. XXVII, n. 18**
- Feb 2021 [Nota di lettura n. 206](#)
A.S. 2077: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"
- " [Nota breve n. 20](#)
Le previsioni economiche invernali 2021 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 207](#)
A.S. 2101: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 210](#)
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (**Atto del Governo n. 242**)
- Mar 2021 [Nota di lettura n. 209](#)
Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (**Atto del Governo n. 247**)
- " [Nota di lettura n. 208](#)
Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (**Atto del Governo n. 240**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>